



AGENZIA DELLE ENTRATE

Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente
la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
avvenuta nell'anno 2004



Società/Ditta		
Partita I.V.A.	Codice Fiscale	
Curatore Fallimentare o Commissario liquidatore	Data di nomina	
Codice Fiscale	Codice carica	N. Tel. N. Fax
Domicilio Fiscale		
Sentenza di Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa		
Tribunale di	n.	data
	IMPONIBILE	IMPOSTA
A1 Rimanenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente	,00	
A2 Rimanenze alla data del fallimento	,00	
A3 Operazioni non imponibili	,00	
A4 Operazioni esenti	,00	
A5 Operazioni imponibili e relativa imposta	,00	,00
A6 Operazioni effettuate fino alla data di fallimento ma con imposta esigibile successivamente	,00	,00
A7 Acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione	,00	,00
A8 Altri acquisti	,00	,00
A9 IVA ammessa in detrazione		,00
A10 Credito anno precedente non richiesto a rimborso o non compensato		,00
A11 Versamenti periodici dovuti		,00
A12 Versamenti periodici effettuati		,00
A13 IVA sugli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3, delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) e art. 74-ter, comma 8, sugli acquisti interni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, di oro industriale e argento puro, di oro da investimento imponibile a seguito di opzione		,00
A14 IVA sugli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40 commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93 e sugli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana		,00
A15 IVA detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34 1° comma effettuate ai sensi degli articoli 8, 1° comma, 38 quater e 72		,00
A16 IVA a credito [(A9+A10+A12+A15) - (A5+A13+A14)] OVVERO		,00
A17 IVA a debito [(A5+A13+A14) - (A9+A10+A12+A15)]		,00
A18 Rimborsi infrannuali richiesti	,00	
A19 Credito relativo ai primi tre trimestri compensato in F24	,00	
A20 Cessioni intracomunitarie	,00	
A21 Cessioni ad operatori della Repubblica di San Marino	,00	
A22 Acquisti intracomunitari di beni	,00	
A23 Acquisti da operatori della Repubblica di San Marino	,00	
Sottoscrizione della dichiarazione	Firma	

ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione Mod. IVA 74-bis

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Premessa

Il presente modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenute nell'anno 2004.

La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni **deve essere presentata** o spedita dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, **esclusivamente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate**. In caso di invio tramite servizio postale, sulla busta deve essere chiaramente indicato l'indirizzo dell'ufficio locale competente in base al domicilio fiscale del contribuente rilevandolo dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

Nella dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa (società - ditta, partita IVA e codice fiscale) e i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico e di fax e domicilio fiscale), nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa.

Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date.

AVVERTENZE

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nel fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

Dati contabili

– **Rigo A1**, valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.

– **Rigo A2**, valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati di seguito richiesti devono riferirsi al periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di dichiarazione di fallimento.

– **Righi A3 ed A4**, riportare rispettivamente il totale delle operazioni attive non imponibili e delle esenti.

– **Rigo A5**, ammontare complessivo delle operazioni imponibili, (cessioni di beni e prestazioni di servizi), e della relativa imposta.

– **Rigo A6**, ammontare dell'imponibile e dell'imposta delle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma, per le quali l'IVA diviene esigibile successivamente alla data di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa rispetto al momento di effettuazione di dette operazioni.

– **Rigo A7**, totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi, e della relativa imposta.

– **Rigo A8**, totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA, e totale dell'IVA relativa alle operazioni imponibili.

– **Rigo A9**, ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti alla detrazione previsti dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2.

– **Rigo A10**, credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso o non compensato.

– **Rigo A11**, ammontare delle risultanze a debito delle liquidazioni periodiche, comprensivo degli interessi dell'1% per le liquidazioni trimestrali.

– **Rigo A12**, totale dei versamenti periodici effettuati, comprensivo degli interessi dell'1% per le liquidazioni trimestrali.

Nei righi A13 e A14 deve essere indicata l'imposta dovuta in relazione a particolari tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario.

N.B.: *Gli importi di cui ai righi A13 e A14 non devono essere compresi nel rigo A5 colonna imposta, mentre i corrispondenti imponibili rilevati dalla contabilità vanno compresi tra gli acquisti (righi A7 e A8).*

– **Rigo A13**, ammontare dell'IVA relativa alle seguenti operazioni:

- operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;
- compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone e dagli esercenti l'attività di gestione di autoparcheggi veicolari ai rivenditori di documenti di viaggio e di documenti di sosta (art. 74, comma 1, lett. e);
- provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari (art. 74-ter, comma 8);
- estrazione di beni da depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993;
- acquisti interni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione.

– **Rigo A14**, imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, intermediazioni) nonché sugli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 effettuate senza pagamento dell'IVA in dogana.

– **Rigo A15**, importo detraibile (c.d. IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima.

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfetarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

– **Rigo A16**, IVA a credito, compilare nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righi A9, A10, A12 ed A15 risulti superiore alla somma degli importi di cui ai righi A5 (colonna imposta), A13 ed A14. Si ricorda che l'importo indicato nel presente rigo non può essere chiesto a rimborso come chiarito con R.M. n. 181/E del 12 luglio 1995 (cfr. par. 2.3 delle istruzioni della dichiara-

zione annuale IVA/2004). Viceversa, compilare il **rigo A17**, IVA a debito, nel caso in cui la somma degli importi di cui ai rigi A9, A10, A12 e A15 risulti inferiore alla somma degli importi di cui ai rigi A5 (colonna imposta), A13 ed A14.

– **Rigo A18**, rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

– **Rigo A19**, L'importo da indicare corrisponde alle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2004 utilizzata in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento. Si ricorda che tali crediti possono essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti, soltanto dai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale.

– **Rigo A20** importo complessivo delle cessioni e prestazioni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione. Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei registri delle fatture emesse.

Vanno compresi nel rigo:

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n.633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art.34;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma quattro, lett. f, del D.L. n.331/1993);

- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

– **Rigo A21**, importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

– **Rigo A22**, importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono, inoltre, essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19 bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

– **Rigo A23**, ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art. 17. Nello stesso rigo deve essere compreso l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal **curatore fallimentare** o dal **commissario liquidatore**.